



« di retribuzione (paragrafo II),  
« - dopo il 1° gennaio 1964: una an-  
« nualità di retribuzione (paragra-  
« fo II).

« X - viene stabilita la corrispon-  
« denza di un assegno vitalizio mensile lor-  
« do, per dodici mensilità per ciascun an-  
« no solare, con decorrenza dal 1° del  
« mese successivo a quello nel quale  
« interverga la risoluzione del rapporto,  
« reversibile alla vedova in ragione  
« del 50%, nei seguenti casi e nelle se-  
« guenti misure:

« a) invalidità assoluta permanente, che  
« si sia determinata successivamente  
« al 30 settembre 1958: lire 250.000.

« b) revoca non per giusta causa:  
« - dopo il compimento del 60° anno  
« di età e prima del compimento del 65°  
« anno di età, lire 200.000. -

« - dopo il compimento del 65° an-  
« no di età: lire 250.000. -

« c) dimissioni:  
« - dopo il 1° ottobre 1962 e prima  
« del compimento del 65° anno